

N. 87/2024 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO

Sezione lavoro

IL GIUDICE

Dott.ssa Marta D'Auria

DESIGNATO per la trattazione della causa;

LETTO il ricorso che precede;

vista la richiesta di integrazione del contraddittorio;

ritenuto che, in considerazione della pluralità dei soggetti potenzialmente controinteressati, non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto introduttivo a ciascuno di essi;

ritenuto che ciò giustifichi il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorra l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione del ricorso sul sito *internet* del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'area tematica a ciò demandata;

CONSIDERATO il ruolo;

VISTI gli artt. 415, comma 2°, e 416, commi 1° e 2°, c.p.c.;

P.Q.M.

1) AUTORIZZA la notifica del ricorso e del presente decreto a mezzo pubblicazione sul sito *internet* del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nell'area tematica a ciò demandata;

2) FISSA l'udienza di discussione del predetto ricorso il giorno 13 giugno 2024, ricordando in particolare al convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, mediante deposito in Cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova.



Con avviso che non si potrà tener conto di tutti quei documenti per i quali non vi sia prova certa di tempestiva produzione.

Visto l'art. 3, comma 10, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149;

visto, in particolare, il comma 1 del nuovo art. 127 *ter* c.p.c. il quale stabilisce che *“L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite.”*;

DISPONE

che l'udienza fissata venga celebrata mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti *le sole istanze e conclusioni* da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

ASSEGNA

alle parti termine sino alle ore 9.00 del giorno dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte;

AVVERTE

che il mancato deposito delle suddette “note di trattazione scritta” prima dell'udienza verrà considerato ai fini e per gli effetti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c..

Manda alla Cancelleria per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.

Spoleto, 20 febbraio 2024

Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Marta D'Auria

